



ID 16803

**Consorzio per le  
AUTOSTRAD E SICILIANE**

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

1906 CL

DECRETO DIRIGENZIALE N. 154/DA del 20 MAR 2019

**Oggetto:** Contenzioso **PASSARELLO ANGELA +1** c/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione Sentenza 311/2012 Trib. di Siracusa con accordo transattivo del 12/03/2019.

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

**Premesso che** nel giudizio dinnanzi al Tribunale di Siracusa- Sez. Staccata di Avola R.G.853/06 tra le parti Passarello Angela e Passarello Paolo cod. fisc. PSSNGL63E52A522Z c/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la Sentenza n- 311/2012 con la quale questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 16.177,09 oltre le spese di CTU e le spese di giudizio pari ad € 4.669,12 nonché al ripristino dei luoghi mediante demolizione dei manufatti realizzati;

**Che** con precedente Decreto 571/DA del 06/05/2016 , che si allega, sono state interamente liquidate le somme a titolo di risarcimento danni e spese legali per complessivi € 26.302,09;

**Che** per il totale adempimento della Sentenza questo Consorzio avrebbe dovuto eseguire anche le opere di demolizione e ripristino dei luoghi che sono a tutt'oggi non sono stati effettuati.

**Vista** la mail del 18/12/2016 del legale dei Sigg.ri Passarello, Avv. Vincenzo Grande, con la quale propone in alternativa alla demolizione delle opere il pagamento a favore dei Sigg. Passarello della somma di € 15.000,00 (quindicimila);

**Vista** la nota prot. 293/DATE del 20/02/2017 con il quale il Dirigente dell' Ufficio Tecnico ritiene opportuno definire transattivamente la vertenza relativa all'esecuzione di tali opere ritenendo più vantaggioso e meno oneroso per il CAS l'acquisizione al proprio patrimonio delle aree interessate;

**Vista** la nota del CTP di questo Ente Dott. Piero Lo Nigro con la quale anch'egli ritiene più vantaggioso per il CAS, ( in alternativa al pagamento del solo risarcimento di cui sopra di € 15.000,00) il pagamento della somma di € 20.000,00 e la contestuale l'acquisizione definitiva delle aree interessate in considerazione che anche i Sigg Passarello si sono dichiarati disponibili ad accettare tale soluzione;

**Che** a seguito di contatti intercorsi tra l'ufficio Contenzioso e il legale di controparte è stato raggiunto in data 12/03/2019 un accordo transattivo, che si allega, che prevede il pagamento della somma di € 20.000,00 (ventimila/0) a favore dei Sigg. Passarello Angela e Passarello Paolo i quali si impegnano a trasferire alla proprietà del CAS le aree interessate fornendo gli atti necessari al frazionamento ed al successivo rogito notarile.

**Che** per tale motivi è stato concordato un pagamento in acconto di € 10.000,00 entro 30 gg dalla sottoscrizione del predetto accordo ed il saldo di € 10.000,00 entro 30 gg dalla stipula dell'atto di vendita che le parti si impegnano a perfezionare verosimilmente entro il 30/6/2019;

**Vista** la procura rilasciata dai Sigg. Passarello Angela e Paolo dinnanzi al notaio Filippo Morello in data 20/4/2018, che si allega con la quale autorizzano la Sig.ra Passarello Lucia nata a Avola il 1/3/1954 ad intervenire per loro conto nella presente transazione compresa la facoltà di riscuotere sul proprio c/c le somme oggetto della transazione

**Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

**Vista** la nota prot. 28258 del 10/12/2018 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019;

Vista la nota prot. 63509 del 18/12/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2019 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

**Ritenuto** che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

## DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 20.000,00 sul capitolo n. 131 del bilancio 2019, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza 311/2012 del Trib. di Siracusa e dell' Accordo Transattivo del 12/03/2019, che si allega, il pagamento in favore dei Sigg. Passarello Angela nata ad Avola il 12/5/1963 cod. fisc. PSSNGL63E52A522Z e Passarello Paolo nato ad Avola l 20/1/1956 cod. fisc. PSSPLA56A20A522E della somma di € 10.000,00 **quale prima rata di acconto** mediante accredito sul c/c IBAN IT72T 07601 17000 001045 515135 intestato alla Sig.ra Passarello Lucia, giusta procura allegata, **da effettuare entro il 12/4/2019**;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
- **Trasmettere copia del presente provvedimento all'Uff. Patrimonio** per gli adempimenti connessi all'acquisizione delle aree di che trattasi;

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso  
Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale  
Ing. Salvatore Minardi

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Impegno n. 780 Atto \_\_\_\_\_ del 2019

Importo € 20.000,00

Disponibilità Cap. 131 Bil. 2019

Messina 29-03-19 Il Funzionario

STUDIO LEGALE  
AVV. VINCENZO GRANDE  
PROCURATORE IN CASSAZIONE  
Via Mazzini, 98 - 96012 Avola (SR)  
Tel. 0931/831276 - Fax 0931/831341  
e-mail: avv.vincenzogrande@alice.it

C.A.S.  
ENTRATA  
19 SET. 2012  
D.X. D.T.G. D.T.E.

Sent. n. 311/12  
R.G.A.C. n. 853/06  
Rep. n. 545/12  
Cen. n. 2613/12

CONSORZIO PER LE  
AUTOSTRADE SICILIANE  
19 SET. 2012  
N. 1414



TRIBUNALE DI SIRACUSA  
Sezione Distaccata di Avola  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico dr.ssa Simona Lo Iacono ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al n. 853/06 R.G.A.C.

Da

1) **PASSARELLO Angela**, nata ad Avola il 12/05/1963, C.F. PSSNGL63E52A522Z, e residente in Milano Via Anfiteatro n.15,  
2) **PASSARELLO Paolo**, nato ad Avola il 20/01/1956, C.F. PSSPLA56A20A522R, ed ivi residente in Via Napoli, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Vincenzo Grande che li rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione;

**Attori**

**Contro**

**CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**, in persona del legale rappr.te p.t., C.F. 01962420830, con sede a Messina c.da Scoppo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea Campisi che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato e congiunto materialmente alla comparsa di risposta;

**Convenuto**

**Oggetto:** reintegra nel possesso.

**Conclusioni delle parti.**

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza del 10/10/011 che qui si intende integralmente trascritto.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il nuovo procedimento possessorio previsto dalla riforma del conferma l'articolazione bifasica antecedente: la novità consiste nella cesura tra le due fasi (sommaria e ordinaria) e nella previsione della fase ordinaria come eventuale.

Il Legislatore ha previsto che il giudice, se richiesto da una delle parti nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento che chiude la fase interdittale (ordinanza del giudice monocratico ovvero ordinanza collegiale in sede di reclamo), fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito.

La norma parla di "richiesta" che andrebbe, quindi, formulata con semplice istanza, dal che si deduce che anche la fase di merito viene introdotta con il ricorso originario, che fisserà il *thema decidendum* ed il *thema probandum*.

Ora. Nella specie il ricorrente ha tempestivamente riassunto nei termini il procedimento. Risulta infatti che le formalità previste per la notifica a mezzo del servizio postale per la comunicazione del provvedimento reso in fase interdittale sono state eseguite correttamente in data 27-3-08 (e quindi tempestivamente essendo avvenuta la comunicazione della cautela in data 1-2-08). Va infatti ribadito che il procedimento di notifica, per il notificante, si perfeziona nel momento in cui consegna l'atto all'ufficiale giudiziario e non in quello successivo di deposito del piego nell'ufficio postale (Cfr cass, 2004/21409).

Inoltre il ricorrente, già in seno al ricorso introduttivo della fase interdittale aveva avanzato istanza per il risarcimento dei danni patiti così fissando sin da quella sede il *thema decidendum* e facendo sì che nella presente fase di merito esso potesse essere vagliato.

Ciò posto la domanda è anche fondata. Già in sede cautelare era emerso che l'occupazione dei terreni del ricorrente da parte della

resistente era avvenuta in carenza di potere e imponendo sui luoghi l'esistenza di fatto di una servitù (la ctu dell'ing Buccheri aveva infatti evidenziato che la particella 703 non rientrava tra quelle oggetto del decreto espropriativo per pubblica utilità, circostanza confermata peraltro anche da Giuseppe Rotondo, consulente di parte del consorzio).

Tale attività, posta in essere senza alcun consenso e con grave limitazione dell'altrui godimento, costituisce sicuramente uno spoglio violento e clandestino.

Nella fase di merito tali risultanze sono state del tutto confermate.

Il teste Raeli Stefano ha risposto affermativamente sugli articolati 1 e 2 della memoria istruttoria del 28-10-08 e ha precisato che si recava sui luoghi nel periodo estivo per verificare se i lavori erano stati eseguiti.

Ulteriore prova dell'esercizio del possesso e della produttività del fondo si può evincere dalla scrittura privata del 23-7-06 in atti intercorsa tra Passarello Paolo e il sig. Gervaso avente ad oggetto la vendita del frutto pendente degli alberi di mandorlo per l'estate 2006.

L'istruttoria ha altresì permesso di quantificare i danni patiti determinando l'ammontare delle somme necessarie per il ristoro dei danni. L'epletata ctu ha infatti calcolato correttamente il mancato guadagno subito al momento dello spoglio fino al settembre 2009 e ha poi riversato il risultato ottenuto nel periodo futuro calcolando che i nuovi alberi avranno bisogno di almeno 10 anni per maturare e dare frutti. E' stato poi preso in considerazione in modo del tutto corretto anche il mancato ricavo relativo all'affitto annuo del terreno ed è stata stimata una somma complessiva di euro 11.158,62.

La somma necessaria al ripristino dello stato dei luoghi è stata poi congruamente determinata in euro 5.018,47.

P.  
Te  
e-n

Ne consegue che l'ordinanza della fase interdittale va confermata e che a tali somme va condannata la parte resistente.  
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Siracusa, Sezione distaccata di Avola, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Simona Lo Iacono, definitivamente decidendo il giudizio iscritto al n. 853-06R.G., così dispone:

conferma l'ordinanza resa in sede cautelare e ordina alla parte resistente di demolire i manufatti realizzati.

Condanna la resistente al risarcimento in favore degli attori che liquida in euro 11.158,62 per il mancato guadagno e in euro 5.018,47 per il ripristino dei luoghi, oltre spese di lite che liquida in eusor 3200,00 oltre iva, cpa, spese di entrambe le ctu e di perizie di parte.

Così deciso in Avola il 20-4-012

Il cancelliere

Il giudice

Dott.ssa Simona Lo Iacono

*Il cancelliere*  
dr.ess. *[Signature]*

*[Signature]*

depositato in cancelleria

il 10 LUG. 2012

*Il cancelliere*  
dr.ess. *[Signature]*

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE  
Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero ai carvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della pubblica amministrazione di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.  
Data: 23 LUG. 2012

Il funzionario giudiziario  
dr. Alfio Barbagallo

Avv. V. Grande

23 LUG. 2012

In forma esecutiva  
Il funzionario giudiziario  
dr. Alfio Barbagallo



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA  
Ufficio Gestione Contenzioso  
1906

DECRETO DIRIGENZIALE N. 574 /DA del 17/11/2016

**Oggetto:** Contenzioso PASSARELLO ANGELA E PASSARELLO PAOLO c/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione Atto di Precetto del 02/02/2016.

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

**Premesso** che nel giudizio innanzi al TRIBUNALE DI SIRACUSA Sez. taccata di AVOLA, tra le parti PASSARELLO ANGELA cod. fisc. PSSNGL63E52A522Z e PASSARELLO PAOLO cod. fisc. PSSPLA56A20A522R c/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 311/2012 del 20/04/2012, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 16.177,09 nonché al rimborso delle spese CTU e CTP pari ad € 4.632,00 ed al rimborso delle spese di giudizio per € 3.200,00 oltre oneri ed IVA per una spesa complessiva di € 24.835,97.

**Che** i Sigg. Passarello non avendo ricevuto il pagamento nei termini previsti, ha presentato, tramite il proprio legale avv. Vincenzo Grande, un primo atto di Precetto in data 8/2/2013 per l'importo complessivo di € 25.171,72 ed un successivo Atto di Precetto in data 2/2/2016 per l'importo complessivo di € 26.302,09;

**Vista** la mail del 5/5/2016 dell'Avv. Grande con la quale viene trasmessa la dichiarazione dei Sigg. Passarello di rinuncia all'azione esecutiva intrapresa, nonché delega del Sig. Passarello Paolo a pagare l'intero importo sul c/c IBAN dell'altra parte attrice Passarello Angela

**Visto** l'art. 46 del D.lgs. 118/2011 e sm.i. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

**Visto** il Decreto n. 98/DG del 19.04.2016 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria sino all'approvazione del bilancio di previsione 2016/2018.

**Vista** la nota prot. 22230 del 04.05.2016 con la quale l'Assessorato Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 31.07.2016 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

**Ritenuto** che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente

**Visto** il Decreto del Direttore Generale n° 419/DG del 23.12.2015, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

**Accertato** che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

**DECRETA**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € € 26.302,09 sul capitolo n. 131 del bilancio 2016, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, a totale estinzione dell'atto di Precetto del 02/02/2016, il pagamento a favore di PASSARELLO PAOLO nato ad Avola il 20/01/1956 cod. fisc. PSSPLA56A20A522R e PASSARELLO ANGELA nata ad Avola (SR) cod. fisc. PSSNGL63E52A522Z della somma di € 26.302,09 mediante bonifico sul c/c IBAN IT42D 05584 01616 000000 001387 intestato alla Sig. Passarello Angela giusta delega rilasciata dal Sig. Passarello Paolo;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza

Il Dirigente Amministrativo

Antonino Caminiti



Il Dirigente Generale

Salvatore Pirrone

**Oggetto:** Passarello / CAS

**Mittente:** "AVV. Vincenzo Grande" <avv.vincenzogrande@alice.it>

**Data:** 18/12/2016 19.33

**A:** <ufficiocontenzioso@autostradesiciliane.it>, <avv.passarelloangela@libero.it>

Egregio Dottore Giuseppe Mangraviti,

scrivo nell'interesse e per conto dei sigg. Avv. Angela Passarello e Dr. Paolo Passarello per rappresentarLe quanto segue:

a rettifica e variante di quanto già comunicatole con la mia e mail del 8 c.m. le preciso che miei assistiti in via transattiva, previo pagamento della somma di € 15.000,00, sarebbero disposti a rinunciare alla demolizione dei manufatti da parte del Cas, nel senso che saranno loro con la predetta somma a ripristinare lo stato dei luoghi così per come statuito con la sentenza n. 311/2012 emessa dal G.U. D.ssa Lo Iacono in data 20/4/2012, con la quale è stata confermata l'ordinanza di reintegra ed è stato ordinato al C.A.S. di demolire i manufatti realizzati.

Vorrà comunicarmi infra il corrente mese l'accettazione o meno da parte del CSA della predetta proposta, che come è ovvio sostituisce quella di cui alla mia citata e mail del 8 c.m., con prevenzione che decorso infruttuosamente detto termine, si procederà ad esecuzione forzata

In attesa di suo riscontro, Le porgo distinti saluti.

Avv. Vincenzo Grande

\_\_\_\_\_ Informazioni da ESET NOD32 Antivirus, versione del database delle firme digitali 14626 (20161218) \_\_\_\_\_

Il messaggio è stato controllato da ESET NOD32 Antivirus.

[www.eset.com](http://www.eset.com)



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

Prot. n. 293 /DATE 20 FEB. 2017

Al Dirigente Are Amministrativa  
c.a. ufficio legale

al Direttore Generale

al Presidente

sede

Oggetto: Proposta transattiva Sigg. Passarello Paolo e Angela relativa alla sentenza  
311/2012 del Tribunale di Avola.

Si fa riferimento alla nota del 13/12/2016 con l'allegata mail del legale dei sigg.  
Passarello Paolo ed Angela con cui è stata formulata una proposta transattiva relativa alla  
definizione di quanto stabilito con sentenza n.311/2012 del Tribunale di Avola.

Valutata la proposta rappresentata dal legale dei sigg. Passarello Paolo ed Angela;

Atteso che l'obiettivo dell'Ente è finalizzato al perseguimento del pubblico  
interesse, nel rispetto dei principi generali di economicità ed efficienza considerata al fine di  
garantire un apprezzamento consapevole, trasparente ed informato sulla convenienza di una  
eventuale transazione;

si rappresenta che la mancata adesione alla definizione transattiva sarebbe, rispetto  
all'importo richiesto dai sigg. Passarello di gran lunga molto più onerosa per l'Ente, che  
sarebbe costretto a:

- a) far fronte alla demolizione del manufatto realizzato ed al ripristino dello "status loci"  
come disposto dalla sentenza 311/2012;
- b) provvedere alla ricostruzione del manufatto in altro sito da acquisire per consentire la  
continuità dell'attraversamento del sottopasso autostradale;
- c) far fronte alle vertenze che insorgerebbero per richieste di danni da parte dei  
proprietari, che utilizzano il predetto manufatto, che si vedrebbero privati dell'unico  
accesso per raggiungere le loro proprietà.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno e necessario definire  
transattivamente l'insorta vertenza stragiudiziale che appare esaustiva per la parte opponente  
e conveniente per il Consorzio, significando che in detta fase occorre trasferire al patrimonio  
indisponibile del Consorzio il terreno su cui è stata realizzato il manufatto previa redazione  
del tipo di frazionamento e di tutti quegli adempimenti propedeutici alla sottoscrizione della  
transazione in parola.

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio  
(dott. ing. Gaspare Sceusa)

Sede: 98122 MESSINA - Contrada Scoppo - Tel. PBX 090 37111 - Fax 090.41869

Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail [cas@autostradesiciliane.it](mailto:cas@autostradesiciliane.it)

Uffici: 90141 PALERMO - Via Notarbartolo n. 10 - Tel. 091 6259329 - Fax 091 6266172

Uffici: 00187 ROMA - Via Dei Crociferi n. 41 - Tel e Fax 06 6794932

Sito Internet: [www.autostradesiciliane.it](http://www.autostradesiciliane.it) e-mail: [info@autostradesiciliane.it](mailto:info@autostradesiciliane.it)

AL CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

CONTRADA SCOPPO C.P. 33

98100 MESSINA

**Oggetto:** Relazione, incarico per attività di cui al giudizio promosso dai sigg Passarello Angela e Passarello Paolo contro il CAS

Lo scrivente dott. Agr. Piero Lo Nigro con sede in Via Seneca n. 3 Gela (CL) in relazione all'incarico in oggetto, relaziona quanto segue: con sentenza n. 311/2012 emessa dal Tribunale di Siracusa – Sezione Distaccata di Avola – in data 20/04/12, depositata in data 10/07/12, passata in giudicato, emessa nel giudizio promosso dai sigg Passarello Angela e Passarello Paolo contro il CAS avente ad oggetto reintegra nel possesso di parte del terreno sito in Avola in catasto al foglio 11 part 703, il Cas è stato condannato a ripristinare lo stato dei luoghi mediante la demolizione della stradella ( sottopassaggio) realizzato in un parte di terreno non soggetta ad espropriazione;

In seguito a tale adempimento, letti gli atti depositati in Ente, sono state svolte interlocuzioni, al fine di individuare una soluzione tecnica, tese al raggiungimento di soluzioni ed obbiettivi orientati al mantenimento della funzionalità dell'opera realizzata, secondo principi di economicità e nel contempo poter risultare vantaggiosa per lo stesso Consorzio.

Che in seguito ai sopra indicati contatti intercorsi in ogni sua fase, con l'Avvocato Vincenzo Grande, i sigg. Passarello Angela e Passarello Paolo, si sono dichiarati disponibili a rinunciare al ripristino dello stato dei luoghi, così come disposto con la citata sentenza nonché a cedere anche la parte di terreno dove è stata realizzata la stradella oggetto della reintegra

oltre ch  la restante parte di terreno limitrofa, per una somma di circa € 20.000,00 ( euro ventimila/00);

Che il Cas, al fine di ottemperare alla citata sentenza, per il ripristino dello stato dei luoghi avrebbe dovuto impegnare una spese di certo superiore, al valore sopra indicato, considerato inoltre gli ulteriori vantaggi diretti ed indiretti, risulta per il Cas vantaggioso conciliare.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

*Dott. Agr. Piero Lo Nigro*



MANDATO IRREVOCABILE

I sottoscritti:

Passarello Angela, nata in Avola, il giorno 12 maggio 1963, codice fiscale PSS NGL 63E52 A522Z, residente in Milano, via Anfiteatro n.15;

Passarello Paolo, nato in Avola, il giorno 20 gennaio 1956, codice fiscale PSS PLA 56A20 A522R, residente in Avola, Via Napoli n. 61;

P r e m e s s o :

- che con sentenza n. 311/2012 emessa il 20 aprile 2012 il Tribunale di Siracusa- sezione distaccata di Avola ha deciso sulla causa civile iscritta al n. 853/06 R.G.A.C. promossa dai sottoscritti signori Passarello Angela e Passarello Paolo contro il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE avente ad oggetto la reintegra nel possesso del terreno occupato in carenza di potere dal suddetto consorzio oggetto di causa, confermando l'ordinanza resa in sede cautelare e ordinando alla parte resistente di demolire i manufatti realizzati nel suddetto terreno;

- che fra le parti del giudizio sono in corso trattative per addivenire ad una transazione della controversia;

ciò premesso con la presente

nominano e costituiscono



loro mandataria con rappresentanza la di loro sorella signora Passarello Lucia, nata in Avola, il giorno 1° marzo 1954, codice fiscale PSS LCU 54C41 A522L, residente in Modica nella Contrada Michelica Musebbi Calicantone n.1/M, affinché, in nome e per conto dei mandanti, stipuli e sottoscriva la transazione avente ad oggetto la controversia di cui alla superiore premessa.


A tal fine la nominata procuratrice potrà a titolo esemplificativo e non tassativo intervenire in sede di transazione, determinare tutti gli accordi per la definizione della controversia in oggetto che potrà comprendere anche la rinuncia all'esecuzione in forma specifica della sentenza di cui in premessa e alla cessione delle aree residue dall'espropriazione, dare e ricevere somme in pagamento o a conguaglio, fare e ricevere quietanze, rendere dichiarazioni a discarico, individuare l'immobile che è stato oggetto della controversia nella sua esatta consistenza, confini, dati catastali, rendere tutte le dichiarazioni previste dalla legge anche in ordine alla situazione urbanistica degli immobili e produrre la relativa documentazione, determinare l'ammontare degli oneri e spese anche per assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale, inerenti sia la causa civile sia l'accordo transattivo,

pagare gli importi relativi a dette spese o determinare le modalità di pagamento, fare tutto quanto necessario od opportuno per la definitiva definizione della controversia e per la cessazione della materia del contendere, nulla escluso od eccettuato, fare insomma quanto potrebbero i sottoscritti se intervenissero personalmente, senza che mai possano alla mandataria eccepirsi difetto od imprecisione di poteri e con promessa di avere per rato e valido il di lei operato.

Il presente mandato è irrevocabile perchè conferito anche nell'interesse della parte mandataria, non si estingue pertanto con l'eventuale morte o incapacità della parte mandante.

La nominata mandataria potrà agire anche per se medesima o suoi familiari o persone o società delle quali pure abbia la rappresentanza escludendosi qualsiasi conflitto di interessi, con l'espressa autorizzazione di cui agli articoli 1471 n. 4) e 1395 del codice civile e con obbligo di rendiconto.

Avola, 20 aprile 2018

  
G. Tomarelli  
P. P. P.

N. 4664 di Repertorio

AUTENTICAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Io Dott. FILIPPO MORELLO, Notaio in Ispica, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ragusa e Modica;

CERTIFICO

vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza in calce alla precedente scrittura da:

Passarello Angela, nata in Avola, il giorno 12 maggio 1963, codice fiscale PSS NGL 63E52 A522Z, residente in Milano, via Anfiteatro n.15;

Passarello Paolo, nato in Avola, il giorno 20 gennaio 1956, codice fiscale PSS PLA 56A20 A522R, residente in Avola, Via Napoli n. 61;


della cui identità personale io Notaio sono certo.

Avola, nel mio studio,

addì

*venti aprile duemilaquattro*

*Filippo Morello*





Consorzio per le  
**AUTOSTRADE SICILIANE**

**ATTO DI TRANSAZIONE**

L'anno 2019, il giorno dodici ( 12 ) del mese di marzo.

I sottoscritti:

- **Prof.ssa Passarello Lucia** ( C.F.: PSSLCU54C41A522L ) nata in Avola l'1 marzo 1954 e residente in Modica nella contrada Michelina Musebbi Calicantone n.1/M, la quale interviene al presente atto che nella qualità di procuratrice speciale dei sigg: **Avv. PASSARELLO ANGELA** (C.F.: PSS NGL 63E52 A522Z), nata il 12-05-1963 in Avola e **Dr. PASSARELLO PAOLO** (C.F.: PSS PLA 56A20 A522R), nato il 20-01-1956 in Avola, entrambi i domiciliati in via Napoli n. 61, giusta procura speciale con firma autenticata in data 20 aprile 2018 dal notaio Dr. Morello Filippo n. 4664 di repertorio, che in copia si allega alla presente per formarne parte integrante da una parte

- **Consorzio per le Autostrade Siciliane** (C.F.: 01962420830) con sede in Messina C.da Scoppo in persona del Direttore Generale pro-tempore Ing. Salvatore Minaldi nato a Catania il 25/3/1955

dall'altra parte,

premettono:

- che con sentenza n. 311/2012 emessa dal Tribunale di Siracusa – Sezione Distaccata di Avola – in data 20/04/12, depositata in data 10/07/12, passata in giudicato, emessa nel giudizio promosso dai sigg Passarello Angela e Passarello Paolo contro il CAS avente ad oggetto reintegra nel possesso di parte del terreno sito in Avola in catasto al foglio 11 part 703, il Cas è stato condannato a ripristinare lo stato dei luoghi mediante la demolizione della stradella (sottopassaggio) realizzato in un parte di terreno non soggetta ad espropriazione;

- che i sigg. Passarello Angela e Passarello Paolo, come sopra rappresentati, si sono dichiarati disponibili a rinunciare al ripristino dello

*Lucia Passarello n. 9.*

stato dei luoghi, così come disposto con la citata sentenza nonché a cedere sia la parte di terreno dove è stata realizzata la stradella oggetto della reintegra sia la restante parte di terreno limitrofa il tutto ricadente nella particella 703 estesa nell'intero mq. 1882, ( superficie catastale) previo pagamento della somma di € 20.000,00 ( euro ventimila/00);  
- che il il Cas, atteso che per ripristinare lo stato dei luoghi avrebbe dovuto affrontare una spese di granlunga superiore, risultando vantaggiosa per lo stesso Consorzio, come si evince inoltre dalla relazione a firma dell'Ing Sceusa G. del 20/02/2017, che si allega, conciliando la proposta,  
Tutto ciò premesso

#### Convengono

- 1) La superiore premessa fa parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) La Prof.ssa Passarello Lucia, nella suspecificata qualità dichiara di rinunciare al capo della sentenza citata in premessa avente ad oggetto il ripristino dello stato dei luoghi, obbligandosi a cedere al Cas tutta la superficie residua dalla espropriazione e segnatamente quella estesa catastalmente mq. 1882 o comunque quella maggiore o minore superficie effettiva ricadente nel foglio 11 part. 703, confinante con proprietà Mazzara, con strada comunale "Gallina" e con proprietà del CAS.
- 3) Il CAS dovrà corrispondere alla sig.ra Passarello Lucia, nella suspecificata qualità, la somma di € 20.000,00 (euro ventimila/00) mediante bonifico da effettuarsi sul seguente c/c **IBAN: IT 720760117000001045515135 Poste Italiane s.p.a. agenzia di Modica via Resistenza Partigiana.**
- 4) Il suddetto pagamento verrà corrisposto in 2 rate di pari importo e precisamente € 10.000,00 (diecimila/00 ) entro 30 gg dalla firma della presente transazione ed € 10.000.00 (diecimila/00) entro 30 gg dalla stipula dell'atto notarile di trasferimento della proprietà che il CAS si impegna a completare verosimilmente entro il 30/6/2019.
- 5) I sigg. Passarello si impegnano a fornire al CAS o direttamente al notaio tutti gli atti necessari per il trasferimento della proprietà e la redazione del rogito.

- 6) Le spese notarili per la cessione della superficie sopramenzionata e consequenziali restano a totale carico del CAS
- 7) Per effetto di quanto sopra convenuto le parti dichiarano di nulla avere a pretendere l'una nei confronti dell'altra per la causale di cui sopra.

Si allega copia della procura speciale sopra citata e visura catastale.  
Letto, confermato e sottoscritto.



*Ing. Salvatore Minaldi n.g.*

*Passarello Lucia n.g.*

Per autentica firma  
Avv. Vincenzo Grande